

01 | NON È ESSENZIALE LA PROVENIENZA DA UNA PEC



La comunicazione della risoluzione del rapporto tramite posta elettronica non certificata integra i requisiti di forma scritta richiesti dalla legge, anche in assenza di sottoscrizione autografa, se la missiva ha l'intestazione del datore mittente e, in calce, l'indicazione del funzionario autore. In ogni caso, si può ravvisare la piena equiparabilità della casella di posta elettronica alla quale la comunicazione è stata inviata - in quanto strumento normalmente utilizzato dalla ricorrente e dal datore per la trasmissione di comunicazioni di servizio - e la nozione di "indirizzo" prevista dall'articolo 1335 del Codice civile *Tribunale di Milano, sezione lavoro, sentenza 4010 del 5 ottobre 2010*

02 | RILEVA LA TRASMISSIONE DEL TESTO SCRITTO

Il requisito della comunicazione per iscritto del licenziamento deve ritenersi assolto, in assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità.

Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 29753 del 12 dicembre 2017

03 | MITTENTE INCERTO CON INTERVENTO SUL PROGRAMMA

A fronte di una disciplina sui licenziamenti che impone la forma scritta, e quindi la sottoscrizione del datore di lavoro, effettivamente il messaggio di posta elettronica (non certificato in base al Dlgs 82/2005) non può fornire alcuna certezza sulla provenienza o sull'identità dell'apparente sottoscrittore, essendo sufficiente intervenire sul programma di posta elettronica perché chi riceve il messaggio lo veda come se fosse inviato da un indirizzo diverso.

Tribunale di Roma, sezione lavoro, sentenza del 20 dicembre 2013

04 | PER PROVARE IL MITTENTE SONO AMMESSI I TESTIMONI

Sul presupposto che il messaggio sms possa essere assimilato al telegramma dettato per telefono, e che in concreto il lavoratore destinatario dello stesso messaggio dava per pacifica la provenienza da un'utenza telefonica aziendale (come è peraltro confermato dalla relativa impugnazione nei confronti dello stesso datore), bisogna fare riferimento ai principi affermati dalla Cassazione sul relativo requisito di forma. In particolare, la forma scritta richiesta per il licenziamento può essere integrata - in caso di contestazione - anche per mezzo

di testimoni o presunzioni, perché sia provata l'effettiva provenienza del messaggio dall'apparente autore della dichiarazione

Corte d'appello di Firenze, sezione lavoro, sentenza 629 del 5 luglio 2016

05 | LICENZIAMENTO, RATIFICA ANCHE RETROATTIVA



La disciplina dettata dall'articolo 1399 del Codice civile - che prevede la possibilità di ratifica con effetto retroattivo del contratto concluso dal soggetto privo del potere di rappresentanza - è applicabile, in virtù dell'articolo 1324 del Codice civile - anche a negozi unilaterali come il licenziamento. Pertanto, la dichiarazione di recesso proveniente da un organo della società datrice di lavoro che sia sprovvisto del potere di rappresentanza della medesima, può essere efficacemente ratificata dall'organo rappresentativo della società anche in sede di costituzione in giudizio per resistere all'impugnativa del licenziamento proposta dal lavoratore.

Tribunale di Catania, sezione lavoro, sentenza del 27 giugno 2017